

MODALITA' DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ARTIGIANE, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI, IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ARTICOLO 181, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO-LEGGE N. 34/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 77/2020.

La Regione Toscana, fatta salva l'integrale applicazione delle linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, Allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 novembre 2020 (pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020), di seguito denominate "linee guida", ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, col presente atto ne definisce le modalità attuative sul territorio toscano, come di seguito esposto:

1. entro il 31/12/2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31/12/2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 con atti ad efficacia differita, e relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli;
2. le concessioni già riassegnate ai sensi dell'Intesa del 5 luglio 2012 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione, per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara. Qualora, in esito alle suddette procedure di riassegnazione, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le linee guida e le presenti modalità attuative, agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora, in esito alle suddette procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata a soggetto diverso dal precedente titolare, si applica quanto previsto dall'articolo 181, comma 4-ter del D.L. 34/2020, come convertito dalla L. 77/2020, specificando a tal fine che per "*operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione*" devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse;

3. le concessioni di cui al punto 1 sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea. Al fine del rinnovo, il Comune invia la comunicazione di cui all'articolo 8 della L. 241/1990 al titolare dell'azienda intestataria della concessione e lo informa che sta avviando il

procedimento di rinnovo della stessa, ovvero, in alternativa, ove ne ravvisi l'opportunità, anche in considerazione delle particolari esigenze di celerità del procedimento e dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, il Comune pubblica all'albo pretorio e sul suo sito istituzionale un avviso pubblico di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo di cui al punto 1;

4. in attuazione del punto 14 delle linee guida, il termine di conclusione dei procedimenti di rilascio delle concessioni rinnovate è differito per un periodo massimo di sei mesi. Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli operatori economici di proseguire l'attività;
5. qualora la titolarità dell'azienda intestataria della concessione è in capo a un'impresa individuale oppure a una società di persone e, alla data di avvio del procedimento, ricorrono una o più gravi e comprovate cause di impedimento all'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, come individuate al punto 4 delle linee guida, il titolare presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale specifica la causa di impedimento e si impegna ad effettuare l'iscrizione entro il termine di quindici giorni dalla cessazione della causa di impedimento stessa. In caso di società di persone le suddette cause di impedimento devono riguardare tutti i soci;
6. qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l'azienda intestataria della concessione, può comprovare il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva mediante presentazione di istanza per la reiscrizione, secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo e comunque non oltre il 30 giugno 2021. A partire dal 1° luglio 2021 il Comune effettua le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e, in caso di mancata iscrizione quale impresa attiva, non procede al rinnovo della concessione;
7. qualora l'azienda o un ramo di essa riferibile a un posteggio, siano stati ceduti in affitto, la concessione è rinnovata in capo al dante causa e rimangono validi i rapporti giuridico-economici ad essa collegati, con riferimento alla concessione rinnovata;
8. qualora un soggetto sia titolare, nello stesso mercato o nella stessa fiera, di più concessioni di posteggio di quelle stabilite al punto 12 delle linee guida e dall'articolo 35, comma 3, della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), deve specificare al Comune le concessioni delle quali chiede il rinnovo. In mancanza di tale indicazione, il Comune sceglie le concessioni da rinnovare e dichiara la decadenza delle concessioni in eccedenza;
9. il Comune effettua le prescritte verifiche entro i termini di cui al punto 4 e in esito al procedimento rilascia una concessione rinnovata, avente efficacia per 12 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 e pertanto fino al 31 dicembre 2032, oppure appone a stampa sul titolo originario un'annotazione con la data della nuova scadenza. La concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della L.R. 62/2018, a suo tempo contestualmente rilasciata, e su di essa ne sono riportati gli estremi. Mantengono validità le presenze maturate con

tale autorizzazione partecipando alle spunte nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. j) della L.R. 62/2018;

10. in attuazione del punto 4 delle linee guida, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità, di cui all'articolo 11 e professionali, ove richiesti, di cui all'articolo 12 della L.R. 62/2018 è effettuata con riferimento al 31/12/2020, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 5 e all'articolo 12, comma 4, della L.R. 62/2018;
11. in attuazione del punto 12 delle linee guida, è effettuata la verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44 della L.R. 62/2018. Sono esclusi da tale verifica i titolari di posteggi assegnati agli imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. In caso di esito negativo della suddetta verifica, il titolare può regolarizzare la sua posizione entro il 30 giugno 2021. In caso di mancata regolarizzazione il Comune non procede al rinnovo della concessione. La concessione è rinnovata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo, ai sensi dell'articolo 46 della L.R. 62/2018;
12. qualora, all'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida, emergano irregolarità insanabili rispetto ai parametri prescritti, il Comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione, ai sensi dell'articolo 127 della L.R. 62/2018 e provvede al ritiro dei medesimi.